

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

	IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
	LA CORTE DEI CONTI	
	SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA	
	In composizione monocratica	
	Nella persona del Giudice dott. Francesco Antonino Cancilla	
	ha pronunciato la seguente	
	SENTENZA 637/2020	
	sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. 65623 del registro di	
	segreteria, depositato in data 3 maggio 2018, proposto da:	
	C. F., c.f. OMISSIS, elettivamente domiciliato in Palermo in via Principe di	
	Belmonte n. 94 presso lo studio dell'avv. Claudio Buccoleri Mangiaracina,	
(	che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso	
	contro	
]	MINISTERO DELLA DIFESA – Comando generale dell'Arma dei	
	Carabinieri	
	e	
]	INPS, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e	
(	difeso dall'avv. Tiziana Giovanna Norrito e dall'avv. Gino Madonia;	
]	Esaminati gli atti ed i documenti della causa;	
1	Udite le parti nella pubblica udienza del 21 settembre 2020, come da verbale	
	di udienza	
	FATTO	
	Con ricorso ritualmente notificato C. F. ha convenuto in giudizio l'INPS e il	
	Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;	
	premettendo di avere prestato servizio nell'Arma dei Carabinieri dal 25	

_	
settembre 1980 al 31 agosto 2017, ha chiesto la rideterminazione della	
pensione ai sensi dell'art. 54, comma 1, del DPR 1092/1973.	
L'INPS ha integralmente contestato le tesi di parte ricorrente e ha chiesto il	
rigetto del ricorso.	
All'udienza del 21 settembre 2020, udite le parti presenti, la causa è stata	
posta in decisione. All'esito della camera di consiglio della medesima	
udienza il Giudice ha letto il dispositivo e ha assegnato a sé -ai sensi dell'art.	
167, comma 1, c.g.c il termine di giorni sessanta per il deposito della	
sentenza.	
DIRITTO	
Il ricorso non merita accoglimento.	
A)- Va respinta la domanda avente ad oggetto la rideterminazione della	
pensione ai sensi dell'art. 54, comma 1, del DPR 1092/1973.	
In merito all'applicazione del citato art. 54, comma 1, del DPR 1092/1973, il	
Giudice condivide l'orientamento espresso dalla Sezione di Appello per la	
Regione siciliana nelle sentenze n. 40/A/2020 e n. 43/A/2020, poiché	
l'interpretazione offerta dal Collegio d'appello costituisce l'unica lettura	
costituzionalmente compatibile del citato art. 54.	
Invero, l'applicazione dell'art. 54 del t.u. n. 1092/1973 presuppone l'attenta	
esegesi delle disposizioni contenute nell'art. 52 del medesimo D.P.R.	
n.1092/1973.	
In primo luogo, si osserva che l'art. 52 citato, nel disciplinare il trattamento	
pensionistico normale (ipotesi diversa dall'accesso a quello privilegiato,	
correlato ad inabilità per causa di servizio), dispone che "l'ufficiale, il	
sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o	
sommine e il militare di truppa che cessano dai servizio permanente o	

continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto	
un'anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di	
servizio effettivo". (1º comma).	
"Nel caso di cessazione dal servizio permanente o continuativo per raggiunti	
limiti di età il militare consegue la pensione normale anche se ha	
un'anzianità inferiore a quella indicata nel comma precedente" (2° comma).	
"L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio	
permanente o continuativo a domanda, per decadenza o per perdita del	
grado hanno diritto alla pensione normale se hanno compiuto almeno venti	
anni di servizio effettivo" (3° comma).	
"All'ufficiale, al sottufficiale e al militare di truppa che cessano dal servizio	
permanente o continuativo, senza aver conseguito il diritto a pensione,	
spetta una indennità per una volta tanto, purché abbiano compiuto un anno	
intero di servizio" (5° comma).	
Non è revocabile in dubbio che il legislatore del 1973 abbia voluto	
subordinare l'accesso dei militari al trattamento normale di quiescenza al	
possesso di determinati requisiti minimi di anzianità (utile e/o effettiva),	
individuati in rapporto alle diverse cause di cessazione dal servizio.	
Più chiaramente, emerge che, per i casi di cessazione dal servizio correlati a	
circostanze da reputarsi, comunque, riconducibili alla volontà del soggetto	
interessato (dimissioni per qualsiasi motivo, perdita del grado, all'esito di	
procedimento disciplinare attivato per gravi violazioni di doveri di servizio;	
decadenza per il venir meno del possesso di determinati requisiti soggettivi),	
il legislatore ha previsto la necessità del raggiungimento di un'anzianità	
(almeno di 20 anni di servizio effettivo) maggiore rispetto a quelle stabilite	

per l'accesso al trattamento di quiescenza nei casi di cessazione non	
dipendenti dalla volontà del militare, ossia in quelli per raggiunti limiti di età	
e per inabilità fisica non dovuta a causa di servizio.	
L'art. 54 del DPR 1092/1973, nel disciplinare la misura del trattamento	
normale di pensione, dispone che: "La pensione spettante al militare che	
abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile	
è pari al 44% della base pensionabile "(1° comma).	
"La percentuale di cui sopra è aumentata dell'1,80 per ogni anno di servizio	
utile oltre il ventesimo". (2°comma).	
"La pensione non può, comunque, superare l'80% della base pensionabile"	
(7° comma).	
"Per il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per	
raggiungimento del limite di età, senza avere maturato l'anzianità prevista	
nel primo comma dell'art. 52, la pensione è pari al 2,20% della base	
pensionabile per ogni anno di servizio utile". (9° comma).	
Orbene, dal raffronto tra l'art. 52 (concernente l'acquisizione del diritto al	
trattamento pensionistico normale) e l'art. 54 (riguardante la misura del	
trattamento normale di pensione) si evince quanto segue:	
a)- in caso di cessazione dal servizio permanente o continuativo con il	
possesso di un'anzianità inferiore ad un anno di servizio effettivo, al militare	
non spetta la pensione bensì l'indennità una tantum;	
b)- in caso di cessazione dal servizio permanente o continuativo per	
raggiunti limiti di età, con il possesso di un'anzianità inferiore a quindici	
anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo, la pensione spettante	
al militare sarà parametrata al 2,20 % della base per ogni anno di servizio	

5	
utile;	
c)- l'ufficiale, il sottufficiale ed il militare di truppa che cessano dal servizio	
permanente o continuativo a domanda, per decadenza o perdita del grado,	
conseguono il diritto alla pensione normale soltanto se in possesso di	
un'anzianità di almeno 20 anni di servizio effettivo e in tali casi la misura	
della pensione sarà pari al 44% della base pensionabile, ove l'anzianità	
ammonti a venti anni con un incremento dell'1,80 % per ogni anno ulteriore	
rispetto al ventesimo, salvo il limite massimo dell'80%.	
Dal raffronto tra le due norme pare agevole intuire che la disposizione di cui	
all'art. 54, comma 1 (secondo la quale la misura della pensione normale	
spettante al militare che sia cessato dal servizio, avendo maturato almeno	
quindici anni e non più di venti anni di anzianità utile, è pari,	
invariabilmente, al 44% della base pensionabile), una volta letta in	
combinato disposto con l'art. 52, risulta concretamente applicabile nei soli	
casi di definitivo collocamento in congedo non riconducibili alla volontà del	
militare, come quelli per raggiunti limiti di età o per inabilità fisica non	
dovuta a cause di servizio .	
In altri termini, l'interpretazione letterale e sistematica dell'art. 54, comma 1,	
conduce ad affermare che il legislatore del 1973 avesse inteso riservare	
l'applicazione dell'aliquota fissa del 44% soltanto in favore di quei militari	
che:	
1)- fossero effettivamente e definitivamente cessati dal servizio (essendo	
questo, ovviamente, il presupposto indispensabile per l'accesso al	
trattamento pensionistico);	
2)- avessero concretamente maturato il diritto all'attribuzione della pensione	
2) avessero concretamente matarato il unitto ali attribuzione della pensione	

Ü	
normale, essendo in possesso di quei requisiti d'anzianità minimi, stabiliti	
espressamente dall'art. 52;	
3)- fossero in possesso, all'epoca di definitiva cessazione dal servizio,	
esclusivamente di un'anzianità di almeno quindici e non più di venti anni.	
Deve considerarsi che per principio generale il trattamento di quiescenza si	
determina con riferimento alla situazione ed alle norme vigenti al momento	
della cessazione dal servizio ed è incontestato che la parte ricorrente è stata	
posta in quiescenza con più di venti anni di servizio utile.	
Occorre, dunque, evidenziare che l'art. 54 del DPR 1092/1973 è una norma	
finalizzata ad avvantaggiare -mediante la previsione di un'aliquota fissa,	
riferita da un ben determinato arco temporale pluriennale- una specifica	
platea di militari che versano contestualmente nelle condizioni di: a)- essere	
precocemente cessati dal servizio per cause non riconducibili alla loro	
volontà; b)- avere conseguito il diritto alla pensione normale, secondo	
quanto disposto dall'art. 52; c)- essere, altresì, in possesso -all'epoca del	
collocamento a riposo- di un'anzianità tassativamente ricompresa tra i 15 ed	
i 20 anni.	
Tutto ciò implica che la disposizione di cui all'art. 54, comma 1°, presenta:	
-da un lato, profili di specialità da un punto di vista soggettivo, che non	
rendono plausibile l'applicazione al di fuori della limitata cerchia di militari,	
individuata dal legislatore come meritevole di particolare tutela sotto un	
profilo previdenziale;	
-da un altro lato, profili di eccezionalità dal punto di vista oggettivo, nella	
parte in cui fissa una aliquota unica (44%) riferita a un arco temporale	
pluriennale, laddove altre norme contenute nello stesso art. 54 individuano	

aliquote differenziate in rapporto all'entità delle anzianità effettivamente	
possedute.	
Conclusivamente, se è vero che l'intero art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973	
regolamenta in linea generale i trattamenti pensionistici normali spettanti ai	
militari nell'ambito del sistema retributivo puro, è altrettanto vero che il 1°	
comma del medesimo art. 54, laddove individua un'aliquota fissa (il 44%),	
in rapporto ad un ben indicato arco temporale pluriennale, reca una	
disciplina speciale ed eccezionale, applicabile in funzione essenzialmente	
perequativa (al fine di garantire un congruo trattamento minimo di	
pensione), esclusivamente agli ambiti soggettivi sopra delineati, considerati	
dal legislatore meritevoli di particolare tutela dal punto di vista	
previdenziale.	
Va sottolineato, al riguardo, che il ricorrente, all'epoca di definitiva	
cessazione dal servizio non era in possesso di un'anzianità di almeno	
quindici e non più di venti anni bensì di un'anzianità ben più elevata (ed	
esattamente 37 anni).	
<b>A.1)-</b> Una diversa lettura dell'art. 54, comma 1, del DPR 1092/1973, come	
quella prospettata dal ricorrente e accolta dall'orientamento prevalente della	
giurisprudenza, espone inevitabilmente tale disposizione a plurime censure	
di illegittimità costituzionale.	
L'interpretazione fornita dalla giurisprudenza maggioritaria della Corte dei	
Conti, che implica una generalizzata applicazione dell'art. 54, comma 1, del	
DPR 1052 del 1973 a tutti i militari, infatti, induce a dubitare della	
legittimità costituzionale del citato art. 54, poiché tale disposizione, in	
conseguenza della norma che se ne ricava in via interpretativa, si pone	

sicuramente in contrasto: a)- con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo	
dell'eguaglianza e dell'irragionevole disparità di trattamento oltre che	
dell'irragionevolezza intrinseca; b)- con l'art. 81 della Costituzione -sotto i	
profili della copertura della legge di spesa, dell'equilibrio di bilancio e	
dell'equità e solidarietà intergenerazionale in combinato disposto con l'art.	
2 della Costituzione.	
<b>A.1.1</b> ) Sotto il profilo dell'uguaglianza e della violazione dell'art. 3 della	
Costituzione, va considerato che l'applicazione della norma auspicata da	
parte ricorrente finisce per alterare, del tutto irragionevolmente, il rapporto	
tra quota retributiva e quota contributiva nei trattamenti di pensione soggetti	
al regime c.d. misto e provoca situazioni non giustificabili di disparità di	
trattamento tra gli stessi militari. Giova ribadire che la norma, infatti, è volta	
a garantire un trattamento pensionistico vantaggioso ai militari che cessino	
dal servizio con una anzianità ridotta, ma non vi è ragione alcuna per	
applicarla a chi, come parte ricorrente, sia cessato dal servizio con una	
anzianità ben superiore.	
L'interpretazione sostenuta da parte ricorrente contrasta poi con la ratio	
legis, quella, cioè, di parificare la situazione di chi cessava dal servizio tra i	
15 e 20 anni, sicché la norma può ritenersi applicabile -in una logica	
solidaristica- ai soli militari che, all'atto del congedo, avessero maturato una	
anzianità di servizio utile a pensione tra i 15 e i 20 anni e non abbiano potuto	
maturarne una superiore per motivi indipendenti dalla sua volontà (limiti di	
età, inabilità, ecc.).	
La <i>ratio</i> della disposizione va chiaramente intesa alla luce del contesto in cui	
essa fu introdotta; all'epoca, infatti, vigeva il sistema retributivo puro, sicché	
	1

con una funzione perequativa si ritenne opportuno tutelare proprio quei	
militari che, per motivi indipendenti dalla propria volontà, fossero costretti	
ad abbandonare il servizio, non avendo raggiunto i vent'anni di servizio.	
Se peraltro si aderisse all'interpretazione prevalente, invocata dal ricorrente,	
si porrebbe il problema del riparto dell'aliquota di rendimento tra i periodi	
maturati al 31.12.1992 (per i quali si applica alla base pensionabile pari	
all'ultima retribuzione), e quelli maturati successivamente a tale data e fino	
al 31.12.1995 (per i quali si applica alla base pensionabile pari alla media	
degli ultimi anni). Va evidenziato, al riguardo, che alcuna disposizione	
positiva indica l'eventuale (quanto insussistente) criterio di riparto,	
risultando qualsivoglia indicazione del tutto arbitraria e priva di riferimento	
normativo, non colmabile certo con una pronuncia giurisdizionale che	
finirebbe, inammissibilmente, per compiere una scelta che può essere solo	
del legislatore.	
L'interpretazione dell'art. 54, comma 1, del DPR 1052/1073 sollecitata dal	
ricorrente ed affermata dalla giurisprudenza maggioritaria si pone, poi, in	
contrasto con la dichiarata <i>ratio</i> ispiratrice delle riforme in materia	
pensionistica degli ultimi decenni, tutte tese all'armonizzazione dei diversi	
sistemi pensionistici nell'ottica del perseguimento dell'equilibrio di bilancio	
ormai costituzionalizzato dall'art. 81 Cost	
L'art. 54, comma 1, del DPR 1092/1973, oltre al già ricordato effetto	
distorsivo e potenzialmente discriminatorio, darebbe origine anche ad un	
ulteriore effetto illogico, che ne palesa ulteriormente l'irragionevolezza. Non	
va, infatti, dimenticato che parte ricorrente è cessata dal servizio ben oltre i	
vent'anni di servizio e che il trattamento pensionistico è stato liquidato con il	

sistema c.d. "misto". Parte del trattamento è stata liquidata con il sistema c.d.	
contributivo, e precisamente quella spettante in ragione delle anzianità	
maturate successivamente al 31.12.1995. Tale circostanza impedisce di	
ritenere neutra l'anzianità maturata tra i 15 e i 20 anni di servizio, poiché nel	
computo della quota c.d. contributiva della pensione l'anzianità maturata	
dopo il 31.12.1995 è calcolata ai fini non solo della determinazione del	
montante contributivo, ma anche ai fini dell'aliquota di rendimento. Vi è	
dunque l'effetto paradossale per cui lo stesso periodo di servizio (quello,	
cioè, successivo al 31.12.1995) verrebbe valorizzato per ben due volte al fine	
del calcolo del trattamento pensionistico: sia in riferimento alla c.d. quota A,	
cioè quella alla quale si applica il sistema retributivo, che in riferimento alla	
c.d. quota B, quella cioè alla quale applicare il sistema contributivo. Tale	
conseguenza non è di per sè ammissibile stante il divieto normativo della	
valorizzazione del medesimo periodo contributivo per più volte ai fini della	
maturazione del diritto alla pensione e, a maggior ragione, del calcolo della	
medesima; si tratta di un principio fondamentale del sistema previdenziale,	
che ne assicura la razionalità e che trova chiaro riferimento nell'art. 81 della	
Costituzione e nel principio dell'equilibrio di bilancio ivi affermato anche in	
una logica di equilibrio intergenerazionale.	
A.1.2)- L'interpretazione qui proposta e confermata autorevolmente dalla	
Sezione di appello per la Regione siciliana nelle sentenze n. 40/A/2020 e	
43/A/2020, dunque, evita le antinomie sopra indicate e risulta l'unica	
compatibile con la Costituzione.	
Al riguardo, si rammenta che la Corte costituzionale ha da sempre affermato	
che un preciso canone di interpretazione delle leggi è quello per cui, qualora	

la stessa disposizione possa essere interpretata in modo diversi, l'interprete	
deve scegliere l'interpretazione conforme a Costituzione, così da ricavarne la	
norma compatibile con il testo e con i principi costituzionali. Invero, la	
Corte Costituzionale ha chiarito che, se il giudice propende per una norma	
che rende la disposizione di dubbia compatibilità con la Costituzione, non va	
sollevata la questione di legittimità, ove l'interpretazione conforme a	
Costituzione riesca a risolvere l'antinomia con le norme costituzionali.	
Affinché il giudice emetta ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale,	
è necessario che sussistano alcune condizioni, fra le quali, in particolare per	
quel che qui rileva, l'impossibilità di configurare una interpretazione	
adeguatrice o conforme a Costituzione della disposizione; si tratta non di una	
facoltà ma di un vero e proprio dovere del giudice (cfr. Corte Cost. n.	
356/1996, n. 269/1998, 427/1999, 190/2000), tanto che, in mancanza di tale	
sforzo interpretativo, la Corte finisce per dichiarare infondata la questione,	
talvolta con una dichiarazione di inammissibilità oppure con una vera e	
propria dichiarazione di infondatezza. E' stato così affermato che: "le leggi	
non si dichiarano costituzionalmente illegittime, perché è possibile darne	
interpretazioni incostituzionali, ma perché è impossibile darne	
interpretazioni costituzionali" (Corte Cost. n. 356/1996; n. 77/2018).	
<b>A.1.3)-</b> Si riassumono, a questo punto, i profili di illegittimità costituzionale	
dell'art. 54, comma 1, del DPR del 1092 del 1973; tali profili, per contro,	
non sussistono, ove si aderisce all'interpretazione formulata dalla Sezione di	
appello per la Regione siciliana nelle sentenze n. 40/A/2020 e 43/A/2020e	
integralmente condivise da questo Giudice.	
L'applicazione generalizzata dell'art. 54, comma 1, DPR 1092/1973, infatti,	

si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione -sotto il profilo	
dell'eguaglianza e dell'irragionevole disparità di trattamento oltre che	
dell'irragionevolezza intrinseca.	
Giova richiamare la giurisprudenza costituzionale, che ha individuato	
nell'art. 3 della Costituzione il riferimento per il sindacato sulla	
ragionevolezza delle leggi. La Corte ha evidenziato che la legge è sottoposta	
a un doppio onere di coerenza e di ragionevolezza: "il primo comporta un	
controllo volto a stabilire se tra le varie manifestazioni normative nella	
stessa materia (tertia comparationis) e quella denunciata sussista una	
congruità dispositiva o, invece, vi siano contraddizioni insanabili. Il secondo	
prescinde da raffronti con termini di paragone per esaminare la rispondenza	
degli interessi tutelati dalla legge ai valori ricavabili dalla tavola	
costituzionale o al bilanciamento degli stessi, inferendo una contrarietà a	
Costituzione, solo quando non sia possibile ricondurre la disciplina ad	
alcuna esigenza protetta in via primaria o vi sia evidente sproporzione tra i	
mezzi appropriati e il fine asseritamente perseguito" (vds. pure la Relazione	
del Presidente della Corte Costituzionale del 2007 (Parte II, cap. 1), del 2016	
(p. 7 e p. 10), cfr. Corte Cost., n. 446/2005).	
Il sindacato della Corte, dunque, si spinge sino alla verifica della	
ragionevolezza intrinseca che "nel corso degli anni ha acquisito dignità ex	
se: mediante un giudizio che prescinde dal confronto della norma censurata	
con il tertium comparationis" e che "comporta considerazioni di	
adeguatezza, di pertinenza, di proporzionalità, coerenza" (vds. la Relazione	
del Presidente della Corte Costituzionale del 2006 Parte II, cap. I, 2.2.).	
La Corte costituzionale ha pure sindacato "la coerenza della disciplina	

contestata con la ratio che la anima o la proporzionalità fra la disciplina e il	
risultato che essa vuole perseguire o l'equità delle scelte legislative" (cfr.	
Corte Cost. n. 206/2004).	
Tanto premesso, sono manifeste le inevitabili antinomie derivanti	
dall'applicazione generalizzata dell'art. 54, comma 1, DPR 1092/1973, con	
conseguente violazione del principio di ragionevolezza e di uguaglianza	
desumibile dall'art. 3 della Costituzione:	
a)- in palese contrasto con la ratio legis, avente una finalità solidaristica, si	
estende immotivatamente un trattamento di favore per tutti i militari, senza	
che a ciò corrisponda una valida ragione intrinseca all'ordinamento o	
comunque un interesse espressamente sancito dalla normativa o direttamente	
ricollegabile alla Costituzione;	
b)- rispetto alla platea composta dai pensionati civili e da quelli delle forze di	
polizia ad ordinamento civile, si crea un trattamento di particolare privilegio	
per i militari, che, comunque, hanno già fruito di una disciplina pensionistica	
molto favorevole; in breve, si tratta di un'ulteriore specialità che si innesta su	
una disciplina già di per sé speciale e vantaggiosa;	
c)- si valorizza due volte un periodo contributivo, così creando un'insanabile	
contraddizione con la coerenza dell'ordinamento previdenziale, la cui	
sostenibilità economica viene comunque pregiudicata;	
d)- il risultato realizzato eccede quanto previsto dal legislatore, atteso che	
l'interpretazione estensiva dell'art. 54, comma 1, del DPR 1092/1973 finisce	
per privare di senso o della loro rilevanza gli altri commi dell'art. 54, sicché	
non se ne comprende la previsione, laddove realmente il legislatore avesse	
voluto generalizzare il trattamento di cui all'art. 54, comma 1.	

L'interpretazione della Sezione di appello per la Regione siciliana espressa	
chiaramente nelle sentenze n. 40/A/2020 e 43/A/2020, invece, è l'unica, che	
consente di evitare i profili di irragionevolezza o incongruenza sopra	
delineati.	
<b>A.1.4)-</b> L'art. 54, comma 1, del DPR 1092 del 1973, come interpretato	
dall'orientamento maggioritario e da parte ricorrente, poi, finisce per violare	
l'art. 81 della Costituzione sotto i profili della copertura della legge di spesa,	
dell'equilibrio di bilancio e dell'equità e solidarietà intergenerazionale in	
combinato disposto con l'art. 2 della Costituzione; infatti:	
a)- si viola l'equilibrio di bilancio, poiché non risulta che l'art. 54, comma 1,	
del DPR 1092 del 1973 abbia mai trovato adeguata copertura finanziaria, in	
maniera tale da sostenere il notevole incremento di spesa, che ne deriverebbe	
dalla generalizzata applicazione a tutti i militari;	
b)- si viola il principio dell'equilibrio e della solidarietà intergenerazionale,	
che è stato affermato dalla Corte Costituzionale negli ultimi anni. Invero, va	
osservato che l'invecchiamento demografico determinato dall'aumento della	
speranza di vita e dal contestuale calo della natalità hanno prodotto	
inevitabilmente forti tensioni sulla sostenibilità intra ed intergenerazionale	
del sistema di welfare previdenziale fondato sul criterio a ripartizione, in	
base al quale le prestazioni previdenziali sono finanziate dalla popolazione	
lavorativa attiva. D'altra parte, proprio la generosa concessione di alcune	
prestazioni previdenziali disposta, tra la fine degli anni Sessanta e gli anni	
Ottanta del secolo scorso, grazie alla rilevante espansione della spesa	
pubblica finanziata con il massiccio ricorso all'indebitamento, è oggi una	
rilevante concausa dell'affanno del debito pubblico italiano tuttora continua	
1	

a versare.	
Alla luce di tale quadro socio-economico, nella sentenza n. 264 del 2012,	
che aveva ad oggetto proprio alcune misure in materia pensionistica, la Corte	
ha evidenziato che un sistema previdenziale tendente a garantire la	
corrispondenza tra le risorse disponibili e le prestazioni erogate "assicura la	
razionalità complessiva del sistema stesso, impedendo alterazioni della	
disponibilità economica a svantaggio di alcuni contribuenti ed a vantaggio	
di altri, e così garantendo il rispetto dei principi di uguaglianza e di	
solidarietà, che, per il loro carattere fondante, occupano una posizione	
privilegiata nel bilanciamento con gli altri valori costituzionali".	
L'eguaglianza e la solidarietà sono identificati dalla Corte costituzionale	
come i principi su cui si poggia e si sviluppa l'affermazione della solidarietà	
intergenerazionale.	
Nella sentenza n. 88 del 2014, la Corte, rispondendo alla censura relativa alla	
ritenuta incostituzionalità degli art. 11 e 12 della legge n. 243 del 2012, ha	
precisato che la necessità di garantire il rigore finanziario non può essere	
disgiunta da quella di tutelare i livelli essenziali delle prestazioni e	
l'esercizio delle funzioni fondamentali inerenti i diritti civili e sociali.	
Entrambe queste istanze, nella loro complementarità, trovano infatti la loro	
ragion d'essere nei principi di solidarietà e di eguaglianza, «alla cui stregua	
tutte le autonomie territoriali, e in definitiva tutti i cittadini, devono, in	
un'ottica di equità intergenerazionale, essere coinvolti nei sacrifici	
necessari per garantire la sostenibilità del debito pubblico».	
Nella sentenza n. 173 del 2016 la Corte ha sottolineato che proprio il sistema	
pensionistico deve garantire, soprattutto nei momenti più critici in cui le	
<u> </u>	
	1

risorse economiche scarseggiano, la tutela dei più deboli, in modo tale che	
anche le generazioni future, o più giovani, di pensionati possano godere di	
una tutela previdenziale adeguata	
Nella sentenza n. 250 del 2017 la Corte Costituzionale ha ricordato come le	
previsioni impugnate limitative dei trattamenti pensionistici fossero state	
adottate -nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi	
di finanza pubblica- anche in funzione della salvaguardia della «solidarietà	
intergenerazionale»; ha così dichiarato infondate le questioni di legittimità.	
Sulla base di tali considerazioni è evidente che l'applicazione generalizzata	
dell'art. 54, comma 1, del DPR 1092/1973 non trova chiaro fondamento nel	
testo della disposizione, risulta priva di copertura finanziaria, pregiudica	
l'equilibrio di bilancio, non è economicamente sostenibile e reca un	
pregiudizio alla coerenza del sistema previdenziale con ricadute negative e	
irreversibili per le generazioni future; tale applicazione, peraltro, non può	
neppure giustificarsi alla luce di altre disposizioni costituzionali, tenuto	
conto del fatto che il trattamento pensionistico goduto da parte ricorrente è	
sufficiente ed eccede l'importo dei contributi versati.	
<b>A.1.5.</b> )- In sintesi, l'art. 54, comma 1, del DPR 1092/1973, quale risulta	
dall'interpretazione prevalente, non può sfuggire alle censure di legittimità	
costituzionale sopra riportate, perché implica un trattamento pensionistico	
privilegiato e speciale, del tutto sganciato dalla contribuzione, privo di una	
sua <i>ratio</i> giustificatrice, con inevitabile aggravio per le generazioni future e	
con palese contrasto con quel principio di equilibrio di bilancio, che deve	
caratterizzare il sistema previdenziale, tanto più ove si consideri che i	
trattamenti pensionistici in questione, fra cui quello già goduto da parte	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	1

1/	
ricorrente, sono più che sufficienti e adeguati.	
Non resta che un'alternativa: o si condivide l'interpretazione offerta dalla	
Sezione di appello per la Regione siciliana nelle sentenze n. 40/A/2020 e	
43/A/2020, che dà una lettura conforme alla Costituzione, oppure -viceversa-	
ove dovesse affermarsi l'indiscriminata applicazione dell'art. 54, comma 1,	
del DPR 1092/1073, rimarrebbe solo la strada della questione di legittimità	
costituzionale per i profili sopra descritti.	
La Corte Costituzionale, tuttavia, dichiara infondate o inammissibili le	
questioni di legittimità, ove lo stesso testo normativo sia interpretabile in	
maniera conforme a Costituzione, così come delineato dalla Sezione di	
appello della Regione siciliana nelle sentenze n. 40/A/2020 e n. 43/A/2020,	
la cui interpretazione, allora, è l'unica percorribile, proprio in quanto	
costituzionalmente orientata.	
<b>A.1.6)-</b> In conclusione, sulla base delle sentenze n. 40/A/2020 e n.	
43/A/2020 della Sezione di appello della Regione siciliana, integralmente	
condivise da questo Giudice, dovendosi procedere a un'interpretazione	
costituzionalmente conforme dell'art. 54, comma 1, del DPR 1092/1973 per	
tutte le ragioni sopra esposte, poiché il ricorrente è cessato dal servizio con	
più di venti anni di anzianità, non sussistono i presupposti per l'accoglimento	
della domanda, che va integralmente respinta.	
In conclusione, il ricorso va integralmente respinto.	
La particolare complessità delle questioni trattate e la presenza di	
orientamenti giurisprudenziali contrastanti inducono il giudicante a	
compensare integralmente le spese di giudizio.	
P.Q.M.	

18	
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, ir	
composizione monocratica, definitivamente pronunciando:	
-rigetta il ricorso;	
-spese di lite compensate;	
-in considerazione della particolare complessità della controversia, ai sensi	
dell'art. 167, comma 1, c.g.c., fissa il termine di giorni sessanta per il	
deposito della sentenza;	
-dispone che, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 196/2003, in conseguenza della	ı
natura dei dati personali trattati, si provveda all'oscuramento delle generalità	ı
della ricorrente in sede di pubblicazione nella banca dati o di rilascio di	
copie a soggetti diversi dalle parti.	
Così deciso in Palermo, il 21 settembre 2020	
Il Giudice	
Dott. Francesco Antonino Cancilla	
Firmato digitalmente	
Visto l'art. 52 del d.lgs. 196/2003 e ss.mm. in caso di diffusione si dispone	
di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti de	
ricorrente.	
Palermo, 21 settembre 2020	
Il Giudice	
Dott. Francesco Antonino Cancilla	
Firmato digitalmente	

19	
Depositata nei modi legge	
Palermo 12 novembre 2020	
Pubblicata 12 novembre 2020	
Il Funzionario Responsabile	
del Servizio Pensioni	
Dott.ssa Mariolina Verro	
(f.to digitalmente)	
Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente	
provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di C.F. c.f.	
 OMISSIS, nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.	
Palermo, 12 novembre 2020	
Il Funzionario Responsabile	
del Servizio Pensioni	
Dott.ssa Mariolina Verro	
(f.to digitalmente)	